

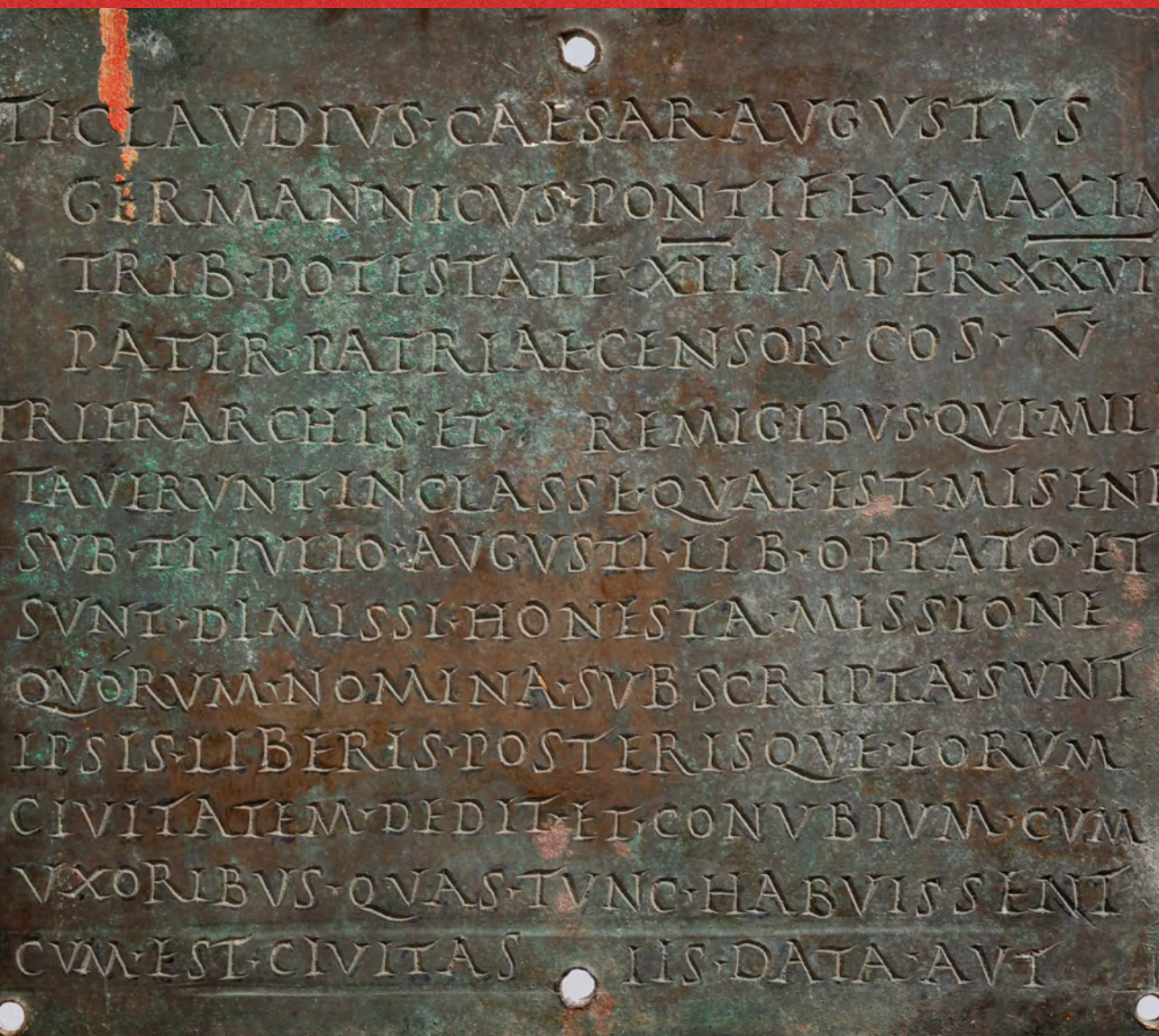


BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

A CURA DI
ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

HONESTA MISSIO

Saggi e contributi per Salvatore Puliatti



Urbino
University Press

uup.uniurb.it



BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

La Collana Biblioteca di Studi Urbinati affianca la Rivista Studi Urbinati, che svolge un'intensa attività culturale e scientifica da quasi cento anni. La Collana accoglie opere individuali o collettanee di respiro monografico relative agli stessi ambiti scientifici della Rivista: Diritto, Economia, Scienze politiche, Sociologia.

A CURA DI
ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

HONESTA MISSIO

Saggi e contributi per Salvatore Puliatti

HONESTA MISSIO. Saggi e contributi per Salvatore Puliatti

A CURA DI ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

Comitato di direzione

Ulrico Agnati, Marco Cangioti (Direttore), Monica De Simone (Coordinatrice della redazione), Paolo Polidori, Cesare Silla

Comitato scientifico

Fei Anling (Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino), Roberta Cucca (Norwegian University of Life Sciences), Mauro Magatti (Università Cattolica del S. Cuore di Milano), Hans-Peter Müller (HU Berlin), Arpad Szakolczai (University of St. Gallen), Chiara Tenella Sillani (Università degli Studi di Milano), Bjørn Thomassen (Roskilde Universitet), Davide Ticchi (Università Politecnica delle Marche), Frederic Vandenberghe (IFCS-UFRJ), Romana Xerex (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa)

Redazione

Monica De Simone (coordinamento), Rossella Iatomasi, Marco Pernarella, Francesca Zanetti

Progetto grafico

Mattia Gabellini

Referente UUP

Giovanna Bruscolini

In copertina

CIL X 769 = CIL XVI 1 (Stabiae), Diploma militare. Medagliere Museo Archeologico Nazionale di Napoli (inv. 3706). Su concessione del Ministero della Cultura – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

[Print] ISBN 9788831205993

[PDF] ISBN 9788831205979

[ePub] ISBN 9788831205986



Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su: <https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP>

© Gli autori per il testo, 2025

© Urbino University Press per la presente edizione

Pubblicato da: Urbino University Press | Via Saffi, 2 | 61029 Urbino

Sito web: <https://uup.uniurb.it/> | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (<https://www.streetlib.com/it/>)

SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	I
<i>Profilo di Salvatore Puliatti</i>	III

PRIMA PARTE

<i>Tesserae Iuris Romani</i> Incontro per Salvatore Puliatti	
<i>Ricordi liberi</i> RENZO LAMBERTINI	9
<i>Progetti condivisi, percorsi comuni e minuzzoli di vita accademica: il ricordo di un collega</i> ANDREA ERRERA	13
<i>Intervento</i> ANTONIO D'ALOIA	15
<i>Salvatore Puliatti e il diritto pubblico giustiniano</i> PAOLO GARBARINO	21
<i>Per Salvatore Puliatti</i> DARIO MANTOVANI	27
<i>Tra storia antica e storia del diritto</i> DOMENICO VERA	33
<i>Diritto e retorica nel percorso scientifico di Salvatore Puliatti</i> LUIGI PELLECCHI	35
<i>Diritto e religione nell'opera di Salvatore Puliatti</i> IOLE FARGNOLI	41
<i>L'impegno nella SISD e la ricerca nell'ambito del diritto penale. Due profili di Salvatore Puliatti</i> FABIO BOTTA	47
<i>Salvatore Puliatti e l'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi</i> LUCIO DE GIOVANNI	51
<i>Salvatore Puliatti e l'Accademia Romanistica Costantiniana</i> MARIALUISA NAVARRA	57
<i>Salvatore Puliatti e il suo soggiorno messinese</i> GIOVANNA COPPOLA	63

<i>Salvatore Puliatti: profili umani e accademici</i>	65
FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN	
<i>Nostro Papà, tra famiglia e lavoro</i>	77
PIETRO, STEFANO E ANNA PULIATTI	
<i>Il saluto degli allievi</i>	79
ULRICO AGNATI	

SECONDA PARTE

Saggi e contributi

<i>Contributo allo studio della disciplina giuridica degli onorari degli avvocati</i>	85
FRANCESCO ARCARIA	
<i>La riconquista giustinianea in Occidente e il patrimonio delle chiese ariane</i>	119
SALVATORE COSENTINO	
<i>Salvatore Puliatti, strategie familiari e legami parentali</i>	143
PAOLO FERRETTI	
<i>La normativa in tema di tutela e refectio e la questione della sua ratio ispiratrice</i>	149
LORENZO FRANCHINI	
<i>Il profilo intellettuale di Callistrato: riflessioni a margine di D. 50.11.2 (Call. 3 de cogn.)</i>	157
MARIA ANTONIETTA LIGIOS	
<i>Percorsi di vita e di studio con Salvatore</i>	165
ANDREA LOVATO	
<i>Due differenti impieghi della nozione di communis patria Flavio Giuseppe e l'Epistula ad Diognetum</i>	169
VALERIO MAROTTA	
<i>Salvatore Puliatti e la legislazione sul condono fiscale</i>	185
STEFANIA PIETRINI	
<i>'Causa contractus': una nozione da abbandonare?</i>	189
LAURA SOLIDORO	

APPENDICE

Laudatio del Professore Salvatore Puliatti per il conferimento del titolo di Doctor Honoris Causa da parte dell'Università "Petre Andrei" di Iași	211
<i>Pubblicazioni di Salvatore Puliatti</i>	217
A CURA DI FRANCESCO BONO	

LA NORMATIVA IN TEMA DI TUTELA E REFECTIO E LA QUESTIONE DELLA SUA RATIO ISPIRATRICE

LORENZO FRANCHINI

Università Europea di Roma

ABSTRACT: In this paper, Franchini compares Puliatti's and his views on the protection and restoration, in the imperial age, of real estate, both public and private. If in the prohibition of *opera nova*, to the advantage of the *refectio* of already existing *opera*, economic-financial concerns seem to prevail, as argued by Puliatti, from other sources adduced by the author, such as those on the subject of *refectio* in any case imposed on owners, it seems to be inferred that the interest more generally pursued was the safeguarding of urban decorum.

KEYWORDS: Construction, buildings, protection, restoration, urban decoration.

FONTI: D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; FIRA I, n. 80; C.Th. 15.1; D. 1.18.7; D. 39.2.46 pr.-1 (= PS. 1.1a.29-30); D. 50.8.7; D. 50.10.7pr.; C. 8.10.8; Plin. *ep.* 2.17.4.

1. Il prof. Puliatti, in alcuni stimolanti contributi¹, tratta del tema della *refectio* e della tutela del patrimonio - per lo più, direi, immobiliare -, cui dare priorità a scapito della intrapresa di nuove opere, da valutarsi, a quel punto, come inopportune.

Ciò fa, con l'acume interpretativo che gli è proprio, a partire da alcune testimonianze presenti nelle fonti.

Ci riferiamo anzitutto ad un passo di Callistrato, contenuto in D. 50.10.7pr., e che qui riportiamo integralmente²:

Pecuniam, quae in opera nova legata est, potius in tutelam eorum operum quae sunt convertendam, quam ad inchoandum opus erogandam divus Pius rescripsit: scilicet si satis operum civitas habeat et non facile ad reficienda ea pecunia inveniatur.

Callistrato, che Puliatti apprezza particolarmente, per il senso arioso della complessità dei problemi che rivela nella selezione degli argomenti su cui fermare l'attenzione³, cita qui un rescritto di Antonino Pio, la cui esatta datazione è

1 Vd. PULIATTI, *Tutela e 'reficere'. Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio*, 401 ss.; Callistrato, 71 ss.; *Tutela e 'reficere': aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, 177.

2 Si tratta di un passo importante, oggetto non a caso di attenzione anche da parte di altri studiosi di questi argomenti: vd. per esempio LIZZI, *Paganesimo*, 680; BOSSO, *Della tutela*, 277; BOTTIGLIERI, *La 'relatio'*, 312, nt. 23; MELCHOR GIL, *Las élites*, 425; CORBO, *Diritto*, 105 ss.; RUSSO, *Su alcuni aspetti*, 31; FIORENTINI, *Prodromi*, 104, 106.

3 Cfr. PULIATTI, *Callistratus*, spec.te 29 ss. (oltre che 245 ss., ove torna a commentare il nostro frammento).

difficile da determinare⁴, con il quale si vieta di utilizzare un lascito testamentario per costruire nuove opere, se per l'appunto ve ne sono già altre che hanno bisogno di essere ripristinate.

Tale principio, nella medesima sfera - testamentaria, e quindi privata - in cui era affiorato, appare ancora saldamente invalso in età severiana. Si legga anche⁵:

Paul. D. 50.8.7: *Decuriones pretio viliori frumentum, quod annona temporalis est patriae suae, praestare non sunt cogendi. Nisi ad opus novum pecunia specialiter legata sit, vetera ex hac reficienda.*

La regola in questione, ad ogni modo, era destinata ad avere grande fortuna in avvenire, nella sfera propriamente pubblica.

E' infatti rinvenibile, nel tardo antico, tutto un filone della legislazione imperiale dal quale risulta che l'imperatore intendeva impedire ai suoi sottoposti di avviare nuove opere senza aver prima restaurato quelle già esistenti in stato di degrado. Le disposizioni emanate a tale scopo sono frequentissime e le possiamo leggere nel titolo 15.1, *'De operibus publicis'*, del Codice Teodosiano⁶. Di esse vogliamo eminentemente ricordare C.Th. 15.1.11 (= C. 8.1.5, anno 364, di Valentiniano I e Valente); 15.1.14-17 (tutte e quattro anno 365 e degli stessi imperatori); 15.1.19 (anno 376, di Valente, Graziano e Valentiniano II); 15.1.21 (anno 380, di Graziano, Valentiniano II e Teodosio I); 15.1.27 (anno 390, di Valentiniano II, Teodosio I e Arcadio); 15.1.37 (= C. 8.11.13, anno 398, di Arcadio e Onorio).

Ebbene, Puliatti ritiene che la *ratio* di codeste misure debba essere individuata in esigenze di carattere economico, ossia il risparmio, la razionalizzazione delle risorse⁷.

Inoltre l'autorevole studioso, traendo spunto dal frammento di Callistrato, opera la distinzione tra la nozione di *refectio* e quella di *tutela*⁸, alla quale - più

4 Vd. PULIATTI, *Tutela e 'reficere'. Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio*, 402, nt. 3, e *'Tutela' e 'reficere': aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, 181, nt. 13; cfr. per esempio BOSSO, *Della tutela*, 277.

5 Su quest'altro passo, esaminato da Puliatti, vd. anche per esempio BOSSO, *Della tutela*, 277; MELCHOR GIL, *Las élites*, 425.

6 A commento, oltre che naturalmente PULIATTI, *'Tutela' e 'reficere': aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, 187, 191 (che parla di richiamo quasi "ossessivo" al rispetto del principio in questione), vd. per esempio MAY, *Les sénatusconsultes*, 21; KUNDEREWICZ, *La protection*, 147; DE DOMINICIS, *Quelques remarques*, 124 ss., 136 e nt. 52; MURGA GNER, *Especulación*, 171, 174 s.; *Una constitución*, 604; MALAVÉ OSUNA, *C.Th. 15.1*, 53 ss.; *Ciudad*, 65 s., nt. 78, 179, 183, nt. 346, 184 e nt. 349, 186, nt. 353, 196, 197, nt. 366, 238, nt. 434; LIZZI, *Paganesimo*, 671, 676 s., 695; BOTTIGLIERI, *La 'relatio'*, 313 s.; *Il I titolo*, 5, 124 s.; CORBO, *Diritto*, 110 ss.; SOLIDORO, *Politiche*, 95; MOLLÁ NEBOT, *Disposiciones*, 40 ss. (con recensione di BLANCH NOUGUÉ, 3 s.); FIORENTINI, *Prodromi*, 99 ss., 107, 109; CORBO, *La Novella*, 115, nt. 24.

7 Vd. PULIATTI, *Tutela e 'reficere'. Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio*, 403, 406; *'Tutela' e 'reficere': aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, 185, secondo cui esigenze di contenimento delle spese per attività edilizia ispirano diversi provvedimenti (tra i quali per esempio i rescritti imperiali di cui a D. 50.12.9).

8 PULIATTI, *Tutela e 'reficere'. Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio*, 406; *'Tutela' e 'reficere': aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, 183. Cfr. per esempio BOSSO, *Della tutela*, 280, che peraltro rileva come

di rado - si fa riferimento nelle fonti, non solo giuridiche, ma anche letterarie, come per esempio Plinio⁹.

Condividiamo tali rilievi, di cui allo stesso Puliatti non sfugge la grande portata in chiave anche attuale, e ci permettiamo, a commento, di svolgere a nostra volta alcune considerazioni.

2. Alla stessa epoca cui risalgono le testimonianze sopra ricordate, ossia ai secoli II-IV d.C., ne risalgono anche altre da cui si evince che, anche a prescindere dall'occasione rappresentata dal porre mano a *nova opera*, era ben viva la preoccupazione affinché le costruzioni fatiscenti venissero ripristinate. Ciò, indipendentemente dalla spontanea disponibilità dei proprietari: si può dunque parlare di *refectio* coattiva.

Il principio si affaccia per la prima volta in una epistola che il predecessore di Antonino Pio, Adriano, invia nel 127 agli Stratonicensi di Adrianopoli¹⁰:

(...) Iusta petere mihi videmini et necessaria nuper natae civitati. Vectigalia igitur quae ex territorio exiguntur dono vobis, et domum Tib. Claudii Socratis, quae est in urbe, vel instauret Socrates vel vendat cuipiam indigenarum, ne vetustate et incuria ruat.

Da questa fonte, spesso non considerata, in dottrina¹¹, con ogni evidenza si ricava che ai soggetti interessati si impone di restaurare gli immobili i quali, a causa di vetustà od incuria, rischiassero la rovina.

L'applicazione di tale regola sembra già consolidarsi, su scala generale, in età tardo-classica¹². La *refectio* coattiva degli edifici fatiscenti potrà essere disposta, nei confronti dei proprietari, da parte di alcuni pubblici funzionari. Si leggano:

Ulp. D. 1.18.7: *Praeses provinciae inspectis aedificiis dominos eorum causa cognita reficere ea compellat et adversus detractantem competenti remedio deformitati auxilium ferat.*

Paul. D. 39.2.46, pr.-1 (= PS. 1.1a.29-30): *Ad curatoris rei publicae officium spectat, ut dirutae domus a dominis extruantur. Domum sumptu publico exstructam, si dominus ad tempus pecuniam impensam cum usuris restituere noluerit, iure eam res publica distrahit.*

⁹ 'tutela' non compaia neppure nel *De architectura* di Vitruvio.

⁹ Plin. ep. 2.17.4: *Villa usibus capax, non sumptuosa tutela. Cuius in prima parte atrium frugi, nec tamen sordidum; deinde porticus in D litterae similitudinem circumactae, quibus parvola sed festiva area includitur.*

¹⁰ Pubblicata in FIRA I, n. 80.

¹¹ Vd. tuttavia per esempio CAMODECA, *Ricerche*, 467, n. 61; SCARANO USSANI, *Privilegium*, 269; SOLIDORO, *Studi*, 344; ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, 217.

¹² Forse grazie anche a qualche intervento imperiale: cfr. C. 8.10.4.

Come si vede, contro il proprietario che si opponga o non provveda diventa lecito intervenire con misure ulteriori, che possono arrivare alla confisca e alla vendita dell'immobile¹³. Funzioni di vigilanza sulla manutenzione delle *aedes* private, a che non finissero *dirutae* o *deformes*, vengono riconosciute ai governatori provinciali e, nelle *civitates*, ai *curatores rei publicae*, che in ciò si sostituiscono in qualche modo alle *curiae*¹⁴.

Il principio viene infine significativamente ribadito, in età postclassica, in una costituzione di Valente, Graziano e Valentiniano II, risalente al 377:

C. 8.10.8: *Singularum urbium curiales etiam inviti vel reparare intra civitates quas olim habuerint domus vel ex novo aedificare cogantur, illic semper muniis inservituri et aucturi propriarum frequentiam civitatum. Possessores vero, qui non erunt curiales, in urbibus, in quibus domus possident, easdem domos dirutas neglectasque reparent, iudiciaria ad conservandum hoc praeceptum auctoritate retinendi.*

Si noti che l'obbligo della *refectio*, totale o parziale, delle *domus* rovinate o fatiscenti¹⁵, è espresso per le sole dimore urbane e che al restauro sono principalmente tenuti, *etiam inviti*, gli esponenti delle aristocrazie locali, ossia - è lecito supporre - i proprietari degli immobili più lussuosi.

E' sulla base - soprattutto, ma non soltanto - di quest'ultima constatazione che possiamo ora approfondire la riflessione su quale fosse la *ratio* ispirante tutte queste misure, ivi comprese, ovviamente, quelle relative al divieto di *nova opera*.

13 Ha dedicato attenzione al frammento ulpiano per esempio PROCCHI, *La conservazione*, 162, che ne rimarca la genuinità, di contro a certe affermazioni della critica interpolazionistica; a quello paolino ha dedicato attenzione per esempio SOLIDORO, *Politiche*, 94.

14 Sull'argomento, cfr. per esempio FADDA, *L'azione*, 358; HOMO, *Rome*, 612 s.; CAMODECA, *Ricerche*, 466 s. e nt. 61, il quale pur esprime dubbi sul fatto che almeno i *curatores civitatis* abbiano assunto funzioni simili già in quest'epoca anziché, come egli preferisce pensare, in quella diocleziana-costantiniana, alla quale risalirebbero anche le opere da cui i passi sopra riportati sono escerpti, ossia le *Opiniones* di Ulpiano e le *Sententiae* di Paolo (ma - replicheremmo noi - i *curatores* non erano di recente istituzione, dato che se ne ha notizia fin dall'età di Traiano, e all'incirca un secolo dopo il loro *officium*, al quale fra l'altro Ulpiano riserva come noto un apposito *liber singularis*, avrebbe potuto comprendere anche quelle funzioni, ormai pienamente consolidate); SCARANO USSANI, *Privilegium*, 270 s., 278; RAINER, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen*, 296; *Zu den Abbruchbestimmungen*, 327 s.; LEWIS, *'Ne quis in oppido'*, 49; SOLIDORO, *Studi*, 346; *Politiche*, 93 s.; LAMBERTI, *Tabulae*, 89 s.; GUTIERREZ MASSON, *Las acciones*, 747; CANTUCCI, *s.v. Legislazione*, 528; ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, 182 s.; BOSSO, *Della tutela*, 278; NASTI, *L'attività*, 193; *Mutare*, 592, nt. 1, la quale si dice certa che l'imposizione fatta nel tardo-classico alle aristocrazie cittadine di restaurare gli edifici si connetta alla presenza e all'operato dei *curatores rei publicae*; CALZADA, *La demolición*, 129 ss.; PROCCHI, *La conservazione*, 162.

15 In merito, vd. per esempio HOMO, *Rome*, 612; SOLIDORO, *Studi*, 348; PROCCHI, *La conservazione*, 164; MOLLÁ NEBOT, *Disposiciones*, 40, 62.

3. Preoccupazioni di ordine economico, di rispetto della finanza pubblica, si ponevano ovviamente in rapporto alle iniziative che su di essa potevano impattare, e cioè, in pratica, tra i casi esaminati, propriamente solo in riferimento a quelli oggetto della legislazione imperiale, sopra ricordata, di cui a C.Th. 15.1.

Lo stesso divieto di *nova opera* invero nasce, come si è visto, in ambito privato, in connessione cioè con adempimenti testamentari, a testimonianza del fatto che vi si ritenevano implicati interessi sì “pubblici”, ma non soltanto di tipo economico.

D'altronde, allora come oggi, tutte le realtà, o attività, umane che non perseguano direttamente fini di lucro trovano nel denaro nient'altro che un mezzo, seppur di primaria importanza, per la salvaguardia di altri interessi: al che sembra votata tutta la produzione normativa attinente alla preservazione e al ripristino dell'esistente, arrivando financo a prevedere la *refectio* coattiva di cose oggetto di proprietà privata, per le quali naturalmente non si dà un problema di razionalizzazione delle risorse pubbliche.

Come allo stesso prof. Puliatti non sfugge¹⁶, la *ratio* complessivamente ispiratrice delle numerose disposizioni rilevanti in materia, fossero esse di origine legislativa o giurisprudenziale, dovrà allora essere individuata in qualcosa d'altro, ossia, secondo noi, nella natura di beni *lato sensu* “culturali” degli immobili in questione.

Si tratta di una materia di cui la romanistica odierna si interessa, meritevolmente, sempre di più, anche per la enorme valenza attuale che essa riveste¹⁷. Ovviamente, per l'età romana, non ci troviamo di fronte a “beni culturali” come tali notificati in via preventiva. Inoltre, come in passato abbiamo cercato anche noi di dimostrare¹⁸, ben di rado di tali beni si vuole direttamente tutelare

16 PULIATTI, ‘Tutela’ e ‘reficere’. *Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio*, 410; ‘Tutela’ e ‘reficere’: *aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, 187, 189, che lega la legislazione postclassica ad esigenze di recupero degli antichi valori e dei tradizionali monumenti della Roma pagana, la quale in età antonina era stata bellissima, come in particolare risulta dal celebre *Elogio* di Elio Aristide (già significativamente invocato, per esempio, da BOSSO, *Della tutela*, 277).

17 Vd. FRANCHINI, *La tutela*, 693 ss., al quale anche si rinvia per la ricognizione della dottrina non recentissima; cfr. invece, ultimamente, per esempio NASTI, *Mutare*, 591 ss.; I ‘*senatus consulta*’, 249 ss.; MELCHOR GIL, *Las élites*, 416 ss.; CORBO, *Diritto, passim*; MOLLÁ NEBOT, *Disposiciones*, spec. te 34 ss., 40 ss., 48 ss., 62, 193 ss.; RUSSO, *Su alcuni aspetti*, 29 ss.; PONTORIERO, *Protection*, 17 ss. ss., oltre all'ampia opera collettanea curata da FASOLINO, *La tutela*, comprensiva dei già citati SOLIDORO, *Politiche*, 61 ss., e PROCCHI, *La conservazione*, 151 ss.

18 Nell'opera appena sopra citata. Secondo noi, l'intento che prevalentemente muove, sotto l'impero, i legislatori delle differenti epoche, condizionando inevitabilmente anche la riflessione della giurisprudenza, non è appunto quello di tutelare certi immobili per la loro importanza storico-artistica in sé considerata, ma in quanto grazie a quest'ultima essi contribuiscano al *decus urbanum*. Pur con importanti eccezioni, ravvisabili soprattutto (ma non soltanto) nell'età adrianea, e forse in generale antonina, allorché correnti più colte sembrano effettivamente influenzare la produzione legislativa e giurisprudenziale in materia, il fatto che anche gli ambienti di una casa non esposti alla pubblica vista in un contesto cittadino possano essere dotati di notevole pregio, sul piano

il valore storico, o estetico-artistico, in sé considerato, limitando sensibilmente, solo per questo, i poteri del *dominus*. Per lo più invece lo scrupolo risulta essere quello di salvaguardare il *decus urbium*, da ritenersi, evidentemente, oggetto di un interesse pubblico eminente, seppur limitato alla sfera cittadina.

Ma se noi oggi scorriamo il c.d Codice Urbani¹⁹, con l'ampia riflessione cui in giurisprudenza e dottrina ha dato adito, ci accorgiamo che, per dirla con Pulliatti, tutto tende essenzialmente a questo: alla *tutela* e, all'occorrenza, alla *refectio* di talune cose²⁰.

Bibliografia

- BOSSO F., *Della tutela più che della 'opera nova': la pratica delle costruzioni in Asia Minore nell'età di Antonino Pio*, Polis 2 (2006) 277 ss.
- BOTTIGLIERI A., *La 'relatio' 21 di Simmaco. Inchiesta sulla spoliazione dei templi di Roma*, in Φιλία. Scritti per G. Franciosi, I, a cura di F.M. d'Ippolito, Napoli 2007, 307 ss.
- BOTTIGLIERI A., *Il I titolo del XV libro del Codice Teodosiano: 'De operibus publicis'*, Salerno 2009.
- CALZADA A., *La demolición de edificios en la legislación municipal (siglos I a.C. - I d.C.)*, SDHI 76 (2010) 115 ss.
- CANTUCCI M., s.v. *Legislazione artistica nell'antichità*, in *Enciclopedia dell'arte antica*, IV, Roma 1994, 525 ss.
- CORBO C., *Diritto e decoro urbano in Roma antica*, Napoli 2019.
- CORBO C., *La Novella 'De aedificiis publicis' di Maioriano: nuovi spunti di riflessione*, KOINΩNIA 47 (2023) 99 ss.
- DE DOMINICIS M., *Quelques remarques sur le bâtiment public à Rome dans les dispositions normatives du Bas Empire*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana*, Perugia 1975, 119 ss.
- FADDA C., *L'azione popolare*, I, Torino 1894.
- FASOLINO F. (a cura di) *La tutela dei "beni culturali" nell'esperienza giuridica romana*, Milano 2020.
- FIORENTINI M., *Prodromi al lungo V secolo. Sulla produzione legislativa occidentale*

culturale, non pare suscitare analogo interesse. Quanto alle *villae* di campagna, resta d'altra parte significativa la circostanza che per lo meno alcuni provvedimenti riservino ad esse un trattamento non diverso rispetto a quello previsto per le *domus* di città.

19 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali).

20 Basti ad esempio leggere anche solo alcuni articoli di detto codice, come il 20, per cui ai proprietari di questi beni s'impone il dovere di non «distruggerli, danneggiarli, adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico», o il 29, per cui s'impone loro anche il dovere di conservarli con «una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro».

- contro il degrado urbano, in *Italia Settentrionale e regioni dell'arco alpino tra V e VI secolo d.C. (Atti del convegno, 15-17 aprile 2021)*, a cura di M. Buora, S. Magnani e L. Villa, Trieste 2021, 116 ss.
- FRANCHINI L., *La tutela dei beni immobili privati di interesse storico-artistico nell'esperienza romana*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, II, a cura di L. Garofalo, Napoli 2016, 693 ss.
- GUTIERREZ MASSON L., *Las acciones populares*, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Prof. J.L. Murga Gener*, a cura di J. Paricio, Madrid 1994, 739 ss.
- HOMO L., *Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité*, Paris 1951.
- KUNDEREWICZ C., *La protection des monuments d'architecture antique dans le Code Théodosien*, in *Studi in onore di E. Volterra*, IV, Milano 1971, 137 ss.
- LAMBERTI F., *Tabulae Irnitanae*, Napoli 1993.
- LEWIS A.D.E., 'Ne quis in oppido aedificium detegito', in *Estudios sobre Urso Colonia Iulia Genetiva*, Sevilla 1989, 41 ss.
- LIZZI R., *Paganesimo politico e politica edilizia: la 'cura urbis' nella tarda antichità*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana*, Napoli 2001, 671 ss.
- MALAVÉ OSUNA B., *C.Th. 15.1 y la interdicción de obra nueva respecto a los edificios públicos*, Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación 19-20 (1996) 53 ss.
- MALAVÉ OSUNA B., *Algunos aspectos de la preocupación por la estética de los edificios públicos en el derecho urbanístico romano*, Revista General de Derecho Romano 22 (2014) 1 ss.
- MALAVÉ OSUNA B., *Ciudad tardorromana, élites locales y patrimonio inmobiliario: Un análisis jurídico a la luz del Código Teodosiano*, Madrid 2018.
- MAY G., *Les sénatusconsultes Hosidien et Volusien*, RHD 14 (1935) 1 ss.
- MELCHOR GIL E., *Las élites municipales y los inicios de la crisis del urbanismo monumental en el Occidente romano: algunas consideraciones, con especial referencia a Hispania*, Latomus 77 (2018) 416 ss.
- MOLLÁ NEBOT M.A.S., *Disposiciones legales sobre edificaciones privadas. Estudio particular de la mujer propietaria*, Madrid 2021.
- MURGA GENER J.L., *Especulación y venta de material urbanístico procedente de los edificios públicos en la legislación romana*, in *Libro-Homenaje a Roca-Sastre*, I, Madrid 1976, 153 ss.
- MURGA GENER J.L., *Una constitución de Mayoriano en defensa del patrimonio artístico de Roma*, AHDE 50 (1980) 587 ss.
- NASTI F., 'Mutare, detrahere, transferre'. Considerazioni sui 'senatusconsulta' Osidiano, Aciliano e l'ad Sabinum' di Ulpiano, SDHI 88 (2017) 591 ss.

- NASTI F., *I 'senatus consulta' nella Storia Augusta: provvedimenti senatori e opere giurisprudenziali*, in *Darstellung und Gebrauch der 'Senatus consulta' in den literarischen Quellen der kaiserlichen Zeit - Rappresentazione e uso dei 'senatus consulta' nelle fonti letterarie del principato (Atti conv. internaz. Münster, maggio 2016)*, a cura di P. Buongiorno e G. Traina, Stuttgart 2019, 249 ss.
- PONTORIERO I., *Protection of Cultural Heritage in Roman Law*, in *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, I, a cura di E. Baroncini, B. Demarsin, A.G. López Martin, R. Regueiro Dubra e R.I. Stoica, Modena 2023, 17 ss.
- PROCCHI F., *La conservazione delle abitazioni nel contesto urbano: prime osservazioni sul pubblico intervento 'ob restitutionem aedificii' in età imperiale*, in *La tutela dei "beni culturali" nell'esperienza giuridica romana*, Milano 2020, 151 ss.
- PULIATTI S., *Callistrato e le 'operae novae'. Linee di politica edilizia nell'età degli Antonini*, in *Scritti per A. Corbino*, VI, Tricase (Le) 2015, 71 ss.
- PULIATTI S., *'Tutela' e 'reficere'. Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio nella riflessione di Callistrato*, KOINΩNIA 39 (2015) 401 ss.
- PULIATTI S., *'Tutela' e 'reficere': aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, in *Città e capitali nella tarda antichità*, a cura di B. Girotti e C.R. Raschle, Milano 2020, 177 ss.
- PULIATTI S., *Callistratus. Opera*, Roma 2020.
- RAINER J.M., *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht*, Graz 1987.
- RAINER J.M., *Zu den Abbruchbestimmungen in den Stadtrechten*, ZSS 108 (1991) 325 ss.
- RUSSO F., *Su alcuni aspetti della politica edilizia di Antonino Pio*, in *L'attività edilizia a Roma e nelle città dell'impero romano*, a cura di F. Russo, Milano 2021, 29 ss.
- SCARANO USSANI V., *'Privilegium exigendi' e ideologia della città negli anni di Marco Aurelio*, Labeo 29 (1983) 255 ss.
- SOLIDORO L., *Studi sull'abbandono degli immobili nel diritto romano*, Napoli 1989.
- SOLIDORO L., *Politiche e soluzioni organizzative del patrimonio culturale nell'impero romano*, in *La tutela dei "beni culturali" nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2020.
- ZACCARIA RUGGIU A., *Spazio privato e spazio pubblico nella città romana*, Rome 1995.